

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1598 del 06/04/2020
Oggetto	Società MECCANICHE MENEGATTI SRL in Comune di Riva del Po - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1637 del 06/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 1029/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **MECCANICHE MENEGATTI SRL** con sede legale nel Comune di Riva del Po, Via Po 12 – C.F. 02015330380 - ed impianto nel Comune di Riva del Po Via Po 13 - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n.20755 del 23/12/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **ALLESTIMENTO VEICOLI INDUSTRIALI**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 23/12/2019 trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 30/12/2019 con il n. PG/2019/198513 presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 23/12/2019, dalla Società **MECCANICHE MENEGATTI SRL** dal Sig. Andrea Menegatti in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Riva del Po, Via Po 12 – C.F. 02015330380 - ed impianto nel Comune di Riva del Po Via Po 13 per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **ALLESTIMENTO VEICOLI INDUSTRIALI**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività nuova richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico nel suolo di reflui domestici derivanti dai servizi igienici mediante fitodepurazione
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. .
 - titolo abilitativo previsto dalla Legge 447/95 (Rumore)
- constatato che le lavorazioni che producono emissioni in atmosfera sono:
 - VERNICIATURA
 - SALDATURAoltre all'emissione usata per convogliare all'esterno i gas di scarico degli automezzi;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- viste le integrazioni volontarie della Società in oggetto riguardanti l'impatto acustico, trasmesse dal SUEI dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunte al PG di Arpae in data 13/01/2020 con il n PG/2020/4059;

- vista la richiesta di integrazioni da parte di Arpae – Servizio Territoriale in merito agli scarichi in fitodepurazione trasmesse dal SUEI dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunte al PG di Arpae in data 08/01/2020 con il n PG/2020/1878;
- viste le integrazioni volontarie della Società in oggetto, trasmesse dal SUEI dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunte al PG di Arpae in data 03/03/2020 con il n PG/2020/34559;
- vista la presa d'atto con proposte da parte di Arpae – Servizio Territoriale in merito gli scarichi in fitodepurazione PG/2020/36364 del 05/03/2020;
- visto il parere favorevole con prescrizioni riguardante l'impatto acustico e lo scarico in fitodepurazione trasmesso dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunto al P.G. di Arpae in data 26/03/2020 con il n. PG/2020/46603;
- considerata l'istruttoria di Arpae – SAC Ferrara in merito all'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre Fiumi alla Società **MECCANICHE MENEGATTI SRL** con sede legale nel Comune di Riva del Po, Via Po 12 – C.F. 02015330380 - ed impianto nel Comune di Riva del Po Via Po 13 per l'esercizio dell'attività di **ALLESTIMENTO VEICOLI INDUSTRIALI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. l'impianto di fitodepurazione è schematizzato nella planimetria allegata a questo atto come parte integrante sotto la voce allegato "A"

2. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- utilizzare la cannuccia di palude (*Phragmites australis*) per il suo ruolo di "pompa di ossigeno" svolto dall'apparato radicale, particolarmente importante nei flussi sommersi;
- realizzare bordi sopraelevati (arginelli di guardia di 20 cm) al fine di evitare l'ingresso delle acque di pioggia;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", denominate **E1, E2, E3 ed E4**;

2. Le emissioni **E1, E2, ed E3** derivanti dalle cabine di verniciatura, sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

2.1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso, complessivamente, pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

2.2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'Azienda dovrà presentare istanza di modifica sostanziale dell'AUA;

2.3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

2.4. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

2.5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

polveri totali	3	mg/Nm3
----------------	---	--------

2.6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm3
--	----	--------

2.7. Gli effluenti provenienti da **eventuali** operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e

convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

2.8. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

2.9. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di verniciatura, fermo l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

2.10. In sede di messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni **E1, E2 ed E3** mirante alla verifica del rispetto dei valori limite

3. L'emissione **E4**, derivante dalle operazioni di saldatura, è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

3.1. sono escluse da questa autorizzazione le attività che usano filo di acciaio inox per la saldatura

3.2. Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

polveri totali	10	mg/Nm3
----------------	----	--------

3.3. Gli effluenti provenienti da **eventuali** operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

polveri totali	10	mg/Nm3
----------------	----	--------

3.4. Sono escluse dalla presente autorizzazione le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

3.5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

- 3.6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione **E4**, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.
4. l'emissione **E5** derivante dalle captazioni per i tubi di scarico dei veicoli rientra tra le attività di cui all'art 272 comma 1 e precisamente alla lettera k) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. le emissioni **E6** ed **E7** derivanti da stufe a pellet, della potenza termica complessiva di 25,5 kWt, rientrano tra le attività di cui all'art 272 comma 1 e precisamente alla lettera bb) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. le emissioni **E8** ed **E9** derivanti dai bruciatori per la produzione di aria calda per le cabine di verniciatura alimentati a gasolio, della potenza termica complessiva di 214,5 kWt, rientrano tra le attività di cui all'art 272 comma 1 e precisamente alla lettera bb) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. autorizzazione non può considerarsi valida:
- 7.1. Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- 7.2. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

B) IMPATTO ACUSTICO

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività o del layout aziendale, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sul piazzale di pertinenza della Ditta, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività;
3. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e apparati, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUEI, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.